



ANNUALE DI POLIZIA

Anno V

Supplemento alla rivista
IL GIORNALE DI POLIZIA

Organo Ufficiale A.d.P e S.F.P.P

Autorizzazione Tribunale di Milano - n° 160 del 15/03/2004

EDITORIALE FIM SERVICE

via Milano 14/H - (c.p. n°100) - 20064 Gorgonzola (MI)

PI.: 09686580151 - info@fimservice.it

Registro delle imprese di Milano n. 293524

Registro ditte n.1309137 del 5.06.1989

Ufficio abbonamenti:

Tel.: 02.95.16.912 (10 linee r.a.)

www.odppolizia.com - www.fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Editoriale:

Antonio de Lieto

Redazione:

Anna Patemostro

Rosa De Stefano

Giuseppe Della Porta

Giovanni de Lieto

Laura Lanzerotto

Graphic designer:

Francesco Sarcina

Fotografo:

Tiberio Mavrici

Stampa:

PUNTOGRAFICO SPA - S. Eufemia (BS)

La pubblicazione è l'Organo Ufficiale dell' AdP Amici della polizia e S.F.P.P via Alba, 25/B - 00182 ROMA - Cell. 335 6166931

Libro + CD + abb. annuale + sp. sped.:135 € / sostenitore: 210 €

Gli addetti alla diffusione, gli agenti procacciatori e mandatarî non appartengono alla Polizia di Stato e non possono qualificarsi come tali.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il D.L. 50/92 del 15/01/92 sul diritto di recesso da notificare, in forma scritta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente opera.

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, si assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista dalle legislazione in vigore.

Il cliente potrà quindi esercitare i diritti previsti dal decreto, tra i quali, cancellazione, aggiornamento, rettifica e integrazione.

Copyright - FIM SERVICE - All rights are reserved

PREVENZIONE DELL' IMMIGRAZIONE ILLEGALE: GLI OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE AEREE **pag. 02**

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE ALL' INTERNO DELL' UE **pag. 05**

LA STORIA DELLA POLIZIA **pag. 15**

L' A.D.P PRESENTA GLI STEMMI DELLA POLIZIA DI STATO **pag. 20**

PASSAPORTO COLLETTIVO **pag. 23**

IL PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DOMESTICI **pag. 24**

SICUREZZA: ECCO IL PATTO FRA GOVERNO E CITTA' **pag. 25**

TOSSICODIPENDENZE: LA RELAZIONE 2006 AL PARLAMENTO **pag. 28**

LOTTA ALLA DROGA, QUALCHE BUONA NOTIZIA. LO DICE IL RAPPORTO 2007 DELL' UNODC **pag. 31**

CETS, OWERO: MICROSOFT E POLIZIA POSTALE CONTRO GLI ORCHI DEL NUOVO MILLENNIO **pag. 33**

CADUTI IN SERVIZIO: I SUSSIDI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA **pag. 34**

TRENT' ANNI FA, IL VARO DELLA LEGGE SUL SEGRETO DI STATO **pag. 38**

EMANATE NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO E CONTROLLO DELLE FRONTIERE **pag. 42**

RAPPORTO SULLA CRIMINALITA'. IL MINISTRO AMATO A TUTTO CAMPO SU CIFRE E DATI **pag. 45**

INGRESSO E SOGGIORNO NELL' UE: CONDIZIONI PARTICOLARI **pag. 50**

MODULO ASSUNZIONE STRANIERI **pag. 53**

PASSAPORTO **pag. 54**

SMARRIMENTO **pag. 55**

ASSOCIAZIONE ADP ("amici della polizia") **pag. 56**



Prevenzione dell'immigrazione illegale: gli obblighi delle compagnie aeree

Nuove misure contro l'immigrazione clandestina. A partire dal 20 settembre, infatti, le compagnie aeree devono attenersi ai nuovi obblighi contemplati dal d.lgs. 144/2007, emanato in attuazione della direttiva europea 2004/82/CE.

In particolare le compagnie, prima della data stabilita per il volo, dovranno inviare ai posti di polizia frontaliere l'elenco dei passeggeri in entrata nel nostro paese, integrando tali informazioni con una serie di dati: informazioni relative al documento di viaggio utilizzato; data e luogo di nascita; cittadinanza; nome completo; indicazione del valico di frontiera di ingresso; tutti i dati concernenti il volo (numero, data e orario di partenza, data di arrivo, durata, numero di passeggeri trasportati, primo punto d'imbarco).

Le informazioni, trasmesse anche ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, sono comunicate per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati in modo da assicurarne l'immediato utilizzo.

Tali dati sono trasmessi anche ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per delineare un quadro preciso dei flussi in entrata, ottimizzando l'efficienza dei controlli alle frontiere.





DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 144

Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5-9-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivi

1. Al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale, il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità per la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate nel territorio dello Stato italiano, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- vettore: ogni persona fisica e giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;
- frontiere esterne: le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi terzi;
- controllo alla frontiera: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione alla richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione;
- valico di frontiera: ogni valico di frontiera presidiato dagli uffici di polizia, nonché dagli uffici doganali e dalla Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
- uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: le autorità responsabili delle attività relative ai controlli di polizia di frontiera.

Art. 3.

Trasmissione dei dati

1. Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, con le modalità di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui

all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano.

2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

- il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
- la cittadinanza;
- il nome completo;
- la data e il luogo di nascita;
- il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano;
- il numero del volo, la data di partenza e di arrivo;
- l'ora di partenza e la durata del volo;
- il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo;
- il primo punto di imbarco.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalità di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato.

4. La trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il vettore dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.





5. Restano fermi l'obbligo per il vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni previste dall'articolo 161 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4.

Trattamento dei dati

1. I competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove incaricati normativamente dei controlli di polizia di frontiera, registrano i dati comunicati, su richiesta ai sensi dell'articolo 3, in via provvisoria e, dopo l'ingresso dei passeggeri, cancellano entro ventiquattro ore dalla ricezione, i dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, quando, a seguito di specifica segnalazione, i dati si rendano indispensabili in relazione alla prevenzione di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attività d'indagine in corso, i medesimi dati possono essere conservati, con modalità strettamente correlate a tali attività, per un periodo non superiore a sei mesi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, qualora si tratti di dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazioni dati, previa comunque cancellazione, entro il predetto periodo, degli stessi dati conservati temporaneamente ai sensi del presente comma.

3. Il vettore è obbligato a cancellare entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo i dati trasmessi ai competenti uffici ai fini del presente decreto, secondo le modalità previste nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7.

4. Resta fermo l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato rispetto alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e per il tempo strettamente necessario.

Art. 5.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, al vettore che non provveda a trasmettere i dati richiesti dall'autorità ai sensi dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati.

2. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni

viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati.

3. Nei casi più gravi o in caso di recidiva, può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.

4. Al vettore che non provveda a cancellare i dati raccolti e trasmessi ai sensi dell'articolo 3, entro le ventiquattro ore dall'arrivo del volo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.

Art. 6.

Organismo responsabile dell'irrogazione delle sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 5 sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato all'ENAC ovvero, limitatamente alla violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità tecniche ed operative per la comunicazione, da parte del vettore, delle informazioni di cui all'articolo 3.

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono i compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO



Libertà di circolazione all'interno dell'UE

La libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea è ormai una realtà.

Con il passare del tempo sono cadute progressivamente quasi tutte le formalità burocratiche richieste ai cittadini che vogliono circolare all'interno dell'Unione, varcando le frontiere dello stato in cui risiedono.

Le ultime restrizioni sono cadute l'11 aprile 2007, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. A partire da quella data non vige più l'obbligo di richiedere la carta di soggiorno per i cittadini che vorranno stabilirsi in uno stato dell'Unione diverso da quello di residenza.

Nel caso in cui la permanenza sia superiore a tre mesi diventa necessaria l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, mentre per i soggiorni di durata inferiore non sono previsti adempimenti burocratici di sorta, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Per l'iscrizione all'anagrafe occorre trasmettere la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti enume-



rati nell'articolo 7 del decreto 30/2007, di seguito riportato. Norme particolari, più stringenti, valgono per i familiari stranieri non comunitari dei cittadini europei.

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.30

Gazzetta Ufficiale N. 72 del 27 Marzo 2007

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

